

**REGOLE IN MATERIA DI OPERATIVITA'
NEL SETTORE ARMAMENTI
- Estratto -**

INDICE

CONTESTO NORMATIVO E OBIETTIVI DEL DOCUMENTO.....	3
DEFINIZIONI.....	3
PRINCIPI GENERALI.....	5
PROCESSI OPERATIVI.....	5
Finanziamenti.....	5
Transazioni.....	5
FORMAZIONE.....	6
GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E REPORTING A LIVELLO DI GRUPPO.....	6

CONTESTO NORMATIVO E OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Il principale riferimento normativo in Italia nel settore degli armamenti è costituito dalla Legge 9 luglio 1990, n. 185 (“Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”) e successive modifiche e integrazioni, dal relativo regolamento attuativo (D.M. 7 gennaio 2013, n. 19) e dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze Prot. DT 58988 del 22 luglio 2015. L’operatività delle filiali estere è inoltre assoggettata alle normative di settore locali.

Il presente documento definisce le regole che descrivono i macro-processi inerenti all’operatività con società che operano nel settore dei materiali di armamento. Le regole ed i processi si riferiscono ad Intesa Sanpaolo, incluse le filiali estere, ed alle Società italiane del Gruppo che effettuano attività bancarie o di finanziamento.

Si sottolinea la delicatezza della materia la cui violazione può comportare l’applicazione di sanzioni penali e amministrative e si raccomanda a tutti gli operatori la massima cura nell’ottemperare alle disposizioni previste adottando sempre un approccio prudenziale nei casi dubbi.

DEFINIZIONI

Al fine di garantire la corretta applicazione delle presenti regole, si fornisce la definizione dei termini più significativi utilizzati.

Attività bancarie (Transazioni)

Si intende qualsiasi trasferimento di fondi (denaro, valori o credito) attraverso un istituto bancario, avente sede legale od operativa in Italia, per operazioni disciplinate dalla L. n. 185/90 e soggette ad autorizzazioni, nulla osta o altro provvedimento rilasciato dalla Unità Autorizzazioni Materiali d’Armamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (UAMA) o dal Ministero della Difesa. In particolare, rientrano nelle transazioni i bonifici in entrata o in uscita e gli altri tipi d’incasso o di pagamento connessi a operazioni di acquisto o vendita di materiali d’armamento, sia sul mercato domestico sia estero; rientrano altresì in tale definizione le transazioni aventi a oggetto i compensi per le attività d’intermediazione connesse alla commercializzazione di materiali di armamento.

Attività di Finanziamento (Finanziamenti)

Si intendono tutte le forme di finanziamento a breve e a medio/lungo termine, tra cui, a titolo esemplificativo, linee di credito finalizzate o non finalizzate, crediti commerciali (anticipo contratti, anticipo fatture, factoring, smobilizzo portafoglio), garanzie e impegni di firma, crediti documentari, lettere di credito stand-by, leasing strumentale, partecipazione a finanziamenti in pool con altre banche, ingresso nel capitale. Ai sensi dell’art. 27-bis della L. n. 185/90, rilevano le attività di finanziamento, anche estero su estero, attraverso cui un soggetto ottenga la disponibilità di fondi da parte di un istituto di credito o altro intermediario finanziario, avente sede legale o operativa in Italia, per operazioni disciplinate dalla L. n. 185/90, ma non soggette ad autorizzazioni, nulla osta o altro provvedimento rilasciato dalla UAMA o dal Ministero della Difesa (cioè in loro assenza).

Commercializzazione

In senso generale, le operazioni di compravendita domestica, importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario, transito.

Esportazione

L’operazione di movimentazione di materiali di armamento da un fornitore situato nel territorio nazionale a uno o più destinatari situati al di fuori del territorio nazionale; nel caso di strutture operanti in Paesi dell’Unione Europea (UE), per territorio nazionale si intende il territorio doganale UE.

Importazione

L'operazione di movimentazione di materiali di armamento da fornitori situati al di fuori del territorio nazionale verso destinatari situati nel territorio nazionale; nel caso di strutture operanti in Paesi UE, per territorio nazionale si intende il territorio doganale UE.

Materiali di armamento

Tutto quello che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive e di progettazione, è tale da considerarsi costruito per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.

In particolare costituiscono materiali di armamento a titolo esemplificativo ¹:

- armi nucleari, biologiche, chimiche ed elettriche;
- armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
- armi e armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
- bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;
- carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
- navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
- aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
- polveri, esplosivi, propellenti per armi militari;
- sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;
- materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;
- materiali specifici per l'addestramento militare;
- macchine, apparecchiature e attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni;
- equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare.

Rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti regole:

- in caso di trasferimento intracomunitario e di esportazione: le parti di ricambio e i componenti specifici dei materiali di armamento sopra indicati;
- in caso di trasferimento intracomunitario e di esportazione con destinazione verso enti governativi o forze armate o di polizia: le armi sportive e da caccia e relative munizioni, le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni, le armi e munizioni comuni da sparo e le armi corte da sparo purché non automatiche, le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare.

Transito

La circolazione di materiali di armamento di origine UE¹ all'interno del territorio doganale dell'UE² con attraversamento del territorio di uno Stato non appartenente all'UE, senza che muti la loro posizione doganale (c.d. transito "interno") o la circolazione di materiali d'armamento di origine non UE all'interno del territorio doganale dell'UE per essere destinati a uno Stato membro diverso da quello di entrata, o per essere esportati verso Stati terzi (c.d. transito "esterno").

Trasferimento intracomunitario

Qualsiasi trasmissione o spostamento di materiali di armamento da un fornitore a un destinatario situati in Stati diversi ma entrambi membri dell'UE.

¹ Dettagliate indicazioni sui materiali di armamento sono contenute in decreti ministeriali (cfr., da ultimo, il D.M. 17 marzo 2015).

² Gli stati e territori che fanno parte del territorio doganale della UE sono elencati nell'art. 4 del codice doganale dell'Unione europea istituito dal regolamento UE n. 952/213

PRINCIPI GENERALI

In coerenza con i valori e i principi espressi nel Codice Etico e consapevole della necessità di sostenere la difesa nazionale ed europea, unitamente ai Paesi alleati nella NATO, il Gruppo Intesa Sanpaolo non supporta operazioni che riguardino la produzione e/o la commercializzazione di materiali di armamento, seppure consentite dalle leggi vigenti, in Paesi che non appartengono all'Unione Europea e/o alla NATO. Ribadisce inoltre il divieto di porre in essere ogni tipo di attività bancaria o di finanziamento connessa con la produzione e/o la commercializzazione di armi controverse e/o bandite da trattati internazionali, ed in particolare:

- armi nucleari, biologiche e chimiche;
- bombe a grappolo e a frammentazione;
- armi contenenti uranio impoverito;
- mine terrestri anti-persona.

Più in dettaglio, ad eccezione di operazioni aventi come oggetto armi controverse e/o bandite, sono ammessi transazioni e finanziamenti relativi alla produzione, alle compravendite domestiche, all'importazione, all'esportazione, al trasferimento intracomunitario e al transito di materiale di armamento utilizzato in via definitiva da forze armate e relativi enti preposti nonché da forze di polizia locali:

- in e tra Paesi appartenenti all'Unione Europea e/o alla NATO;
- senza riguardo al Paese di produzione e/o provenienza del materiale di armamento, qualora l'utilizzatore finale sia un ministero o un ente governativo italiano, forze armate o di polizia italiane.

Eventuali deroghe devono essere autorizzate in via eccezionale dal Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, previo parere del Chief Compliance Officer.

PROCESSI OPERATIVI

Finanziamenti

Le società operanti nel settore degli armamenti, al momento di richiedere l'accensione/rinnovo di un finanziamento soggetto alla L. n. 185/90, devono presentare al Gestore della relazione una dichiarazione ("dichiarazione ditta" ex art. 27 o 27-bis della L. n. 185/90) e la relativa documentazione a corredo, contenente i dati necessari per la comunicazione che la Banca è tenuta a effettuare al MEF entro 30 giorni dalla data di registrazione contabile dell'operazione di utilizzo del finanziamento.

Con riferimento alla concessione a società operanti nel settore degli armamenti di finanziamenti senza determinazione della loro destinazione (c.d. linee di credito non finalizzate), il Gestore della relazione deve:

- comunicare al cliente che il finanziamento non dovrà essere utilizzato per attività relative alla produzione e/o alla commercializzazione di materiali di armamento non consentite dalle presenti regole, consegnandogliene apposito estratto;
- far attestare dal cliente nella richiesta di affidamento l'impegno a non utilizzare il finanziamento per attività non consentite dalle presenti regole e a comunicare preventivamente utilizzi consentiti dalle presenti regole ai fini della comunicazione al MEF;
- avviare l'ordinario iter deliberativo.

Transazioni

Le società operanti nel settore degli armamenti, al momento di richiedere l'esecuzione di una transazione soggetta alla L. n. 185/90, devono presentare al Gestore della relazione una dichiarazione ("dichiarazione ditta" ex art. 27 o 27-bis della L. n. 185/90) e la relativa documentazione a corredo, contenente i dati necessari per la comunicazione che la Banca è tenuta a effettuare al

MEF entro 30 giorni dalla data di registrazione contabile dell'operazione.

Se la comunicazione è effettuata oltre i termini di 30 giorni dalla data di registrazione contabile dell'operazione, a causa della ritardata disponibilità della dichiarazione imputabile al cliente, tale circostanza, adeguatamente documentata, è evidenziata nella comunicazione al MEF.

FORMAZIONE

La Banca promuove attività formative a favore delle strutture interessate con l'obiettivo di diffondere i principi contenuti nelle presenti Regole, nonché fornire gli elementi necessari ad una piena e consapevole valutazione delle caratteristiche delle operazioni poste in essere con la clientela, che potrebbero presentare profili di rischio operativo e reputazionale.

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E REPORTING A LIVELLO DI GRUPPO

Il Servizio Corporate Social Responsibility della Direzione Centrale Segreterie Organi Collegiali e Affari Generali cura la rendicontazione sulle operazioni effettuate nel Rapporto di Sostenibilità e nelle relative pagine Internet, sulla base delle informazioni trasmesse dalla Direzione Centrale Operations.